

Regolamento di Gestione

ARTICOLO 1 - ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE: IMPRESE/OPERAI

L'iscrizione presso la Cassa Edile del Nord Sardegna delle imprese e degli operai da queste dipendenti viene fatta mediante l'invio alla Cassa medesima di una dichiarazione scritta di adesione dell'impresa, redatta su apposita modulistica, con formale impegno di osservare integralmente gli oneri derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese edili ed affini, dagli accordi locali integrativi, nonché dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa Edile. Le imprese iscritte sono altresì tenute a comunicare tempestivamente alla Cassa Edile eventuali variazioni della ragione sociale e/o del recapito postale e telefonico.

L'impresa deve trasmettere alla Cassa la denuncia nominativa mensile dei lavoratori occupati nei cantieri delle Province di Sassari e Olbia-Tempio entro e non oltre la fine del mese successivo a quello di riferimento, avvalendosi della procedura informativa MUT previa richiesta di abilitazione e sottoscrizione della relativa delega.

Per le denunce trasmesse in ritardo rispetto ai termini previsti, la Cassa Edile applicherà una sanzione di euro 50,00 per ogni denuncia.

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee ed inesatte contenute nelle denunce, ed è quindi fatta salva ogni azione da parte della Cassa Edile per la reintegrazione di quanto ad essa dovuto a qualsiasi titolo.

In caso di inesatta compilazione delle denunce che comporti una successiva modifica dei dati trasmessi, la Cassa Edile richiederà all'impresa, a titolo di parziale rimborso delle spese subite per maggiori oneri amministrativi, l'importo di euro 10,00 per ogni denuncia modificata.

Gli importi riportate nelle denunce nominative non potranno in ogni caso essere variati successivamente alla liquidazione dell'accantonamento per i mesi interessati all'eventuale variazione.

ARTICOLO 2 - DENUNCIA DEI LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA, INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

Ai fini del rimborso delle indennità da esse anticipate, le imprese devono indicare nelle denunce nominative mensili MUT anche i dati relativi ai lavoratori assenti per malattia, infortunio o malattia professionale, e devono provvedere a trasmettere alla Cassa Edile copia dei certificati medici e delle buste paga.

Le copie dei certificati medici e delle buste paga dovranno pervenire alla Cassa Edile, pena la decadenza del rimborso, non oltre il terzo mese successivo a quello di riferimento delle indennità liquidate dall'impresa (Accordo territoriale 8 marzo 1993).

La Cassa Edile provvederà mensilmente al pagamento delle pratiche liquidabili, mentre quelle non complete della documentazione prevista, alla scadenza del terzo mese verranno archiviate, facendo decadere il diritto dell'impresa al relativo rimborso.

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni o delle indicazioni errate o inesatte dei dati contenuti nella denuncia mensile, fatta salva ogni azione da parte della Cassa Edile per la reintegrazione dei danni eventualmente subiti.

ARTICOLO 3 - VERSAMENTO CONTRIBUTI

Il versamento a titolo di:

- Contributo Cassa Edile;
- Quote di Servizio Territoriali;
- Quote di Servizio Nazionali;
- Anzianità Professionale Edile;
- Ente Scuola Edile;
- Accantonamento Ferie, Gratifica Natalizia;

nonché quant'altro dovesse essere stabilito in futuro dal C.C.N.L. e dagli accordi provinciali integrativi, deve essere effettuato, a favore della Cassa Edile, entro il mese successivo a quello di riferimento.

Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo viene anticipata al giorno lavorativo precedente.

Se l'impresa regolarizza la propria posizione successivamente a tale scadenza, verranno applicati gli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura del 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva.

Tutti i contributi sopra citati sono correlativi ed inscindibili tra di loro. Non sono ammessi versamenti per singoli dipendenti.

I contributi di cui sopra devono essere calcolati percentualmente, sulla paga base di fatto (compresi eventuali superminimi), indennità di periodo superminimi), indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R., E.E.T. (art.24 ccnl), per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell'art. 18 del C.C.N.L.

ARTICOLO 4 - APPALTI E SUBAPPALTI

A norma del C.C.N.L. in vigore, l'impresa che affida in appalto o in subappalto lavorazioni edili ed affini è tenuta a comunicare alla Cassa Edile l'ubicazione del cantiere e la denominazione dell'impresa appaltatrice o sub appaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali, redatta secondo il facsimile concordato tra le Organizzazioni Nazionali di categoria.

ARTICOLO 5 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

Le imprese che sospendono temporaneamente o cessano la loro attività sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Cassa Edile tramite la denuncia MUT.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile, fatta salva ogni azione da parte della Cassa per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti:

- delle omissioni e delle dichiarazioni erronee o inesatte dei dati contenuti nelle denunce presentate alla Cassa;
- delle trattenute per contributo Cassa Edile e per quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori;
- dell'esattezza dei versamenti, sia per le quote a proprio carico sia per quelle a carico dei lavoratori;
- di qualsiasi altro onere previsto dal C.C.N.L. e dagli accordi locali alla Cassa Edile.

ARTICOLO 7 - RILASCIO DICHIARAZIONI

A richiesta dell'Impresa, la Cassa Edile rilascerà una dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi normativi e contributivi.

Il rilascio di tale dichiarazione è subordinato al buon esito degli accertamenti che la Cassa effettuerà, di volta in volta, secondo le modalità stabilite dalla regolamentazione dell'Ente e dalla normativa contrattuale e di legge in vigore.

ARTICOLO 8 - ANAGRAFE IMPRESE E OPERAI

Presso la Cassa Edile sono istituite:

- l'anagrafe delle imprese;
- l'anagrafe degli operai.

La Cassa Edile provvede a registrare su appositi supporti magnetici gli importi versati dalle imprese per i singoli operai a titolo di ferie e gratifica natalizia risultanti dalle denunce nominative mensili.

Vengono inoltre registrate le ore di lavoro ordinario, le ore di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale, e le ore figurative relative alle assenze per congedo matrimoniale e servizio militare, valide ai fini della normativa APE. L'iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile avviene contestualmente con l'invio delle denunce nominative dei dipendenti da parte dell'impresa.

A richiesta dell'operaio può essere rilasciato un estratto conto di posizione, nonché, in caso di trasferimento ad un'altra circoscrizione territoriale, l'attestato comprovante la sua posizione in ordine all'Anzianità Professionale Edile.

ARTICOLO 9 - LIQUIDAZIONE ACCANTONAMENTO

La liquidazione agli operai della percentuale per ferie e gratifica natalizia accantonata per il periodo Aprile/Settembre, viene effettuata dalla Cassa Edile entro il 15 del mese di Dicembre.

Quanto accantonato per il periodo Ottobre/Marzo viene liquidato agli operai entro il 31 del mese di Luglio.

La liquidazione può essere effettuata tramite:

- accredito in c/c;
- accredito su carta prepagata con codice IBAN;
- bonifico domiciliato bancario; con allegato estratto conto delle ore e degli importi denunciati dall'impresa di appartenenza a favore dell'operaio interessato, dedotte le spese postali e l'eventuale trattenuta per delega sindacale.
- bonifico domiciliato postale;

La liquidazione anticipata delle quote di accantonamento può aver luogo su domanda degli aventi diritto o degli aventi causa, per i sotto elencati motivi:

- cambio definitivo del settore produttivo;
- inizio attività imprenditoriale in proprio;
- emigrazione o espatrio;
- collocamento in pensione;
- decesso del lavoratore.

Le somme liquidate dalla Cassa Edile a titolo di accantonamento devono corrispondere alle somme denunciate ed effettivamente versate dall'impresa di appartenenza.

Qualsiasi reclamo circa la predetta rispondenza o la mancata liquidazione di tutto o parte degli accantonamenti, deve essere presentato presso gli uffici della Cassa al fine di consentire una verifica dei dati indicati dall'impresa di appartenenza sulle denunce mensili.

ARTICOLO 10 - SOMME NON RISCOSE

Le somme non riscosse dai lavoratori beneficiari delle prestazioni della Cassa verranno riaccreditate su un apposito "conto importi non riscossi".

Trascorso il termine di 5 anni senza che il beneficiario o gli aventi causa le reclamino, tali somme saranno incamerate nel patrimonio della Cassa e potranno essere utilizzate, con apposita delibera del Comitato di Gestione, per le prestazioni gestite dalla Cassa Edile.

I pagamenti intestati ad operai che risultassero deceduti potranno essere sostituiti con altri dello stesso importo intestati agli eredi od aventi causa nei diritti del defunto, con presentazione del certificato di morte dell'intestatario e dell'atto notorio attestante il diritto del richiedente o la copia legale del testamento.

I pagamenti intestati ad operai che al momento dell'emissione si trovassero in stato di infermità o degenti in ospedale psichiatrico, potranno essere sostituiti con altri dello stesso importo intestati esclusivamente al tutore o al curatore nominato dal Tribunale.

I pagamenti intestati ad operai che al momento dell'emissione si trovassero all'estero, in servizio militare oppure in carcere giudiziario, potranno essere sostituiti con altri di pari importo intestati ad altra persona, previo invio a mezzo posta da parte dell'intestatario della relativa delega, vistata rispettivamente dal Consolato Italiano, dal Comando Militare o dalla Direzione del Carcere.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento agli accordi e contratti vigenti in materia.